

Allegato "A" al numero 31893 di fascicolo

STATUTO

della sede regionale dominata

"A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio"

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita in Torino l'Associazione Regionale Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori con la denominazione "A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio", che non ha fini di lucro aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore di diritto di famiglia, minorile e delle persone sul territorio di Piemonte e Valle d'Aosta secondo le direttive e riconoscimento da parte dell'A.I.A.F. Nazionale con sede a Milano, costituita il 2 Febbraio 1993, il cui statuto aggiornato è stato approvato dal VII Congresso dell'A.I.A.F. in Firenze il 25 Maggio 2013 e integrato dal Congresso straordinario di Ancona nell'Aprile 2018.

L'attuale sede legale è a Torino, in via Mercantini n. 5 presso lo Studio Legale Dionisio.

La sede legale può variare rimanendo nel Comune di Torino.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'A.I.A.F., come espressi dall'art. 1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale che di seguito si riportano.

L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione A.I.A.F., è un'associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone.

La sede dell'A.I.A.F. Nazionale viene stabilita in Milano, via Lentasio n. 7.

L'Associazione si propone:

- a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone affinché sia tutelata la funzione del difensore conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e siano rispettati i diritti e gli interessi professionali dell'avvocatura;
- b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista che li assista nei procedimenti di famiglia, minorili e relativi ai diritti delle persone, un criterio di scelta fondato sulla capacità tecnica e la formazione continua e specialistica; di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati, e per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;
- c) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, della persona e della condizione giovanile e di concorrere con progetti e proposte alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e della giustizia familiare e minorile;
- d) di garantire ulteriormente i cittadini prevedendo l'obbligo per i propri associati di avere in atto una assicurazione professionale;
- e) di provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile, civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo e alla verifica dell'espletamento della formazione continua;
- f) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;
- g) di favorire, soprattutto tra le nuove generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza e di una metodologia di lavoro adeguata alla complessità dei problemi



della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento.

h) di garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto e delle norme deontologiche e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione l'inesistenza di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità a carico degli associati.

Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone. L'Associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell'“A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio” è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) somme accantonate e contributi volontari dei soci e di terzi;
- c) qualsiasi altro bene che ad essa sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'“A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio” sono costituite:

- a) dalla quota associativa di spettanza delle Associazioni Regionali/Distrettuali disposta dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.I.A.F.;
- b) dagli eventuali contributi concessi da altri enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

La gestione del patrimonio è curata dal legale Rappresentante dell'Associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

I contributi vengono riscossi dalle Associazioni Regionali/Distrettuali entro il trentuno Marzo di ogni anno, salvo le nuove iscrizioni.



Le Associazioni Regionali/Distrettuali dovranno provvedere al versamento della quota annualmente stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell'AIAF nazionale entro il 30 Aprile successivo.

Articolo 4 – Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Comitato Direttivo regionale/Distrettuale deve convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione per almeno quindici giorni (15) precedenti all'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 -Soci

Sono soci di diritto dell'“A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio” tutti gli avvocati residenti nel territorio di Piemonte e Valle d'Aosta che siano già soci dell'A.I.A.F. alla data di costituzione dell'associazione territoriale in forza dello statuto nazionale.

Per aderire all'“A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta” in qualità di socio, sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituito o al Comitato Direttivo nazionale, laddove non sia costituita la Associazione Regionale/Distrettuale, essere iscritto all'albo da almeno quattro anni – fatte salve deroghe deliberate dal Comitato Direttivo Regionale -, esercitare la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione se esistente e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive; di avere in atto e



mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all'Associazione una assicurazione professionale.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Sezione Regionale/distrettuale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno, entro centoventi giorni dalla sua ricezione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Comitato Direttivo regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Associazione Regionale/Distrettuale, è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Il socio che aderisce all'AIAF è automaticamente iscritto alla Associazione Regionale eventualmente costituita sul territorio di appartenenza. La decadenza dalla qualifica di associato comporta la decadenza anche dalla Associazione Regionale/Distrettuale.

Articolo 6 – Diritti e Obblighi dei Soci

I soci dell' "A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio", in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

La qualità di associato si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione;
3. per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;

5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione;
7. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione;
8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive;
9. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 2 lett. d) del presente statuto;
10. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'Associazione nell'anno.

La perdita di qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato, dal Comitato Direttivo Nazionale dell'A.I.A.F. Nazionale, su richiesta del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il socio decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'"A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio"

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- c) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- d) il Collegio dei Probiviri

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente.

Articolo 8 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale dell'A.I.A.F. Nazionale per l'anno in corso.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e non può avere deleghe.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste nell'art. 21 comma 1 del codice civile.

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

L'assemblea generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci per questioni di rilevante interesse associativo.

L'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, email, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a quindici giorni.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie potranno svolgersi anche "non in presenza", mediante mezzi di telecomunicazione (come le piattaforme on line) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente ed il segretario.

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di impedimento, dal socio più anziano presente all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'assemblea:

- a) indicare le linee programmatiche per l'attuazione degli scopi sociali;
- b) eleggere ogni tre anni i componenti del Comitato Direttivo;

- c) eleggere i delegati dell'assemblea generale dei soci dell'A.I.A.F. in numero pari a uno ogni dieci iscritti o frazioni superiori a cinque iscritti;
- d) approvare la relazione annuale del Presidente;
- e) approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;
- f) approvare le modifiche dello statuto.

Articolo 9 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale può eleggere un tesoriere.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale:

- a) determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'assemblea per l'attuazione degli scopi sociali;
- b) approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 3;
- c) presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- d) delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione;
- e) al fine di assicurare la diffusione sul territorio regionale dell'associazione, il Direttivo Regionale/Distrettuale potrà costituire con delibera, una sezione territoriale denominata Sezione Territoriale



“A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio di ...” presso ciascun Tribunale dove siano presenti almeno cinque (5) iscritti all'associazione. L'attività della Sezione Territoriale è seguita da un coordinatore detto “Referente” eletto al suo interno che dura in carica tre anni ed è tenuto all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali. Il coordinatore ha il compito di promuovere, programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale, secondo le indicazioni del direttivo regionale al quale debbono preventivamente essere proposte tutte le iniziative della Sezione Territoriale. Dette iniziative dovranno

ottenere la preventiva approvazione del direttivo regionale. La Sezione Territoriale non ha autonomia amministrativa e fiscale ed ha un rappresentante, "Referente", per la durata di un triennio;

f) Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale si riunisce almeno tre volte all'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo Regionale potranno svolgersi anche "non in presenza", mediante mezzi di telecomunicazione (come le piattaforme online) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente ed il segretario.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è presieduto dal Presidente dell'Associazione e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti anche a mezzo fax o email.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale, salvo quelli riservati per statuto al Comitato stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione; dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei soci.

Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Presidente predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo regionale/Distrettuale entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Articolo 11 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti alle associazioni aderenti. Il collegio dei proviviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi Centrali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Proviviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.



Articolo 12 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione avverrà a favore dell'A.I.A.F. Nazionale o di altra Sezione Regionale/Distrettuale o di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 13 – Disposizioni di Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Ciascuna Associazione Territoriale, Regionale o Distrettuale, risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da

essa posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute, e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni territoriali o dal nazionale.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie

Lo Statuto della Sezione Regionale/Distrettuale entra in vigore al momento stesso della sua approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

F.to: Andrea GANELLI



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. dieci

Torino, li 16 LUG 2021

